



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 27/25/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2-BIS, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 2240/DDA/AM - DDA/14444 - <https://www.radioazzurra.fm/>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 8 aprile 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza n. DDA/14444 e relativi allegati, acquisita in data 18 febbraio 2025 (prot. n. DDA/0000230) e integrata in data 21 febbraio 2025 (prot. n. DDA/0000242), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la riproduzione, sul sito internet <https://www.radioazzurra.fm/>, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il soggetto istante ha dichiarato altresì che: “*Si rappresenta per la web radio oggetto della presente istanza il carattere massivo delle violazioni al diritto d'autore. Dalla home page della stessa <https://www.radioazzurra.fm/news/> digitando il tasto "ascolta la radio" si viene indirizzati a <https://players.fluidstream.it/RadioAzzurra/index.php?style=1&autostart=1> dove avviene lo streaming.*”.

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza, che effettua un *redirect* sul nome a dominio <https://www.radioazzurra.news>, risulta confermata la sistematica messa a disposizione delle opere sonore amministrata dalla SIAE, anche con riferimento al suo intero repertorio pubblicamente disponibile alla pagina internet <https://www.siae.it/it/repertorio-siae/>, trasmesse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della citata legge n. 633/41.

3. dalle verifiche effettuate risultava altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito, raggiungibile agli indirizzi email gruppoazzurra@gmail.com e azzurraagenzia@libero.it, risulta registrato da 1API GmbH,

raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@lapi.net, per conto di un soggetto non identificabile;

- i servizi di *hosting* risultano afferenti alla società Aruba spa, Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG), indirizzo di posta elettronica certificata ufficiolegale@pec.aruba.it. Alla medesima società appaiono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Ponte San Pietro, Bergamo.

4. con comunicazione del 25 febbraio 2025 (prot. n. DDA/0000266), la Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 2240/DDA/AM relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della legge n. 633 del 1941;

5. considerata la localizzazione sul territorio nazionale dei *server* ospitanti il sito <https://www.radioazzurra.fm/>, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento alla società che risulta essere il fornitore dei servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto che ha provveduto a registrare il nome a dominio per il sito medesimo. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. con comunicazione del 25 febbraio 2025 (prot. n. DDA/0000274), ovvero nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, la società Aruba S.p.A. ha comunicato quanto segue: “(...) *Aruba S.p.A. svolge l'attività di Internet Service Provider (ISP) occupandosi anche della vendita di nomi a dominio (cd. Servizio di Hosting), tra cui anche il dominio in oggetto, che su richiesta del Cliente sono registrati presso la specifica Authority di riferimento. Nel fornire il predetto servizio, la Nostra Società si limita a curare la registrazione del nome a dominio (in nome e per conto del Cliente) ed a fornire lo spazio web dal medesimo eventualmente richiesto. Al buon esito della procedura di registrazione, infatti, il Cliente diviene il legittimo Titolare del nome a dominio prescelto (Registrant), nonché l'unico ed esclusivo responsabile per il suo utilizzo e per i suoi contenuti, restando esclusa in merito qualsiasi responsabilità del Provider Aruba, che non può essere considerata né titolare né gestore del nome a dominio indicato in oggetto (...)*”;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza risulta confermata l'accessibilità di opere appartenenti al catalogo SIAE successivamente alla ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 3, del Regolamento stabilisce che, qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato nel territorio nazionale, l'organo collegiale ordina di norma ai prestatori di servizi che svolgono attività di *hosting* di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali. In presenza di violazioni di carattere massivo, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-*bis*, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che nel caso di specie il sito *internet* <https://www.radioazzurra.fm/> presenta una molteplicità di contenuti che non si limitano esclusivamente alle opere di carattere sonoro richiamate dal soggetto istante e che è possibile accedere a diverse pagine del sito, organizzate in sezioni dedicate a news e a tematiche musicali;

CONSIDERATO pertanto, che la violazione accertata sulle opere sonore appartenenti al catalogo SIAE riguarda solo una parte dei contenuti presenti sul sito segnalato dal soggetto istante, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <https://www.radioazzurra.fm/>;

RITENUTO, in relazione alla violazione accertata, che l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* risulterebbe misura non proporzionata sulla scorta dei principi sopra richiamati;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA



l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis* e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 08 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella